

GENERALITÀ

- a. Tutte le consegne e servizi sono soggetti strettamente a queste Condizioni generali di vendita. Ogni loro diversa pattuizione, o integrazione, dovrà intendersi nulla e inefficace, salva approvazione in forma scritta da parte del venditore.

Art. 1 - OFFERTA E ORDINAZIONE

- a. La vendita si intende perfezionata e vincolante per la venditrice nel momento in cui venga dalla stessa trasmessa alla cliente la conferma dell'ordine.
- b. Ogni e qualsiasi modifica, anche parziale dell'offerta da parte della cliente dovrà essere rinegoziata
- c. Le condizioni e i prezzi riportati dalla venditrice nella proposta d'ordine non sono pertanto definitivi e saranno vincolanti per la venditrice solo nei termini di validità dell'offerta e nei limiti dei prodotti e beni ivi riportati.
- d. In nessun caso la cliente potrà disporre o divulgare le soluzioni tecniche elaborate dalla venditrice anche in fase di offerta, senza averne esplicitamente acquistato la proprietà, o la legittima disponibilità.

Art. 2 - PREZZI

- a. I prezzi, si intendono al netto e per contanti.
- b. Non sono compresi nel prezzo di vendita le spese attinenti a forniture e/o prestazioni accessorie, non espressamente indicate nella presente proposta di acquisto.
- c. Anche una volta perfezionato l'accordo, i prezzi potranno essere soggetti a revisione sulla base delle variazioni del costo dei materiali, delle energie, dei salari e delle spese collegate all'ordinazione, intervenute tra la data del contratto e quella della consegna contrattuale, senza che ciò comporti alcuna responsabilità per la venditrice o diritto di recesso da parte del committente.

Art. 3 - TERMINI DI CONSEGNA

- a. I termini presumibili di consegna decorrono dalla data di accettazione dell'ordinazione da parte della venditrice e, comunque, a partire dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal committente, al quale incombe l'adempimento di tutte le altre condizioni preliminari.
- b. In ogni caso i termini eventualmente indicati nell'offerta o nella conferma d'ordine devono intendersi come meramente indicativi e presumibili, non vincolanti per la venditrice. Il mancato rispetto di tali termini non comporta per la venditrice alcuna responsabilità o obbligo nei confronti del cliente.
- c. I termini contrattuali sono prorogati su richiesta della venditrice per qualsiasi causa indipendente dalla sua volontà che la ponga nell'impossibilità di rispettare i propri impegni. La consegna è soggetta alla produzione indisturbata al tasso previsto ed al rifornimento normale delle materie prime necessarie. Qualsiasi consistente disturbo dei funzionamenti e i casi di forza maggiore, compreso lo sciopero, autorizzano la venditrice a sospendere la consegna e/o terminare l'obbligo di consegna.

Art. 4 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- a. Salva diversa espressa pattuizione i pagamenti si intendono al netto, senza sconto, da effettuarsi per contanti e vista fattura.
- b. Ogni ritardo nei pagamenti, come pure qualsiasi diminuzione della solvibilità del committente e, in particolare, la rilevazione di un protesto o di un diritto reale di garanzia sui beni del committente, comportano, a scelta della venditrice, il diritto e senza bisogno di messa in mora:
 - o la decadenza dal beneficio del termine concesso e di conseguenza l'esigibilità immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo come pure la sospensione di ogni ulteriore consegna;
 - o la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di ritenzione degli acconti ricevuti e delle attrezzature e materiali detenuti dalla venditrice fino alla definizione dell'eventuale risarcimento.
- c. Il committente non può differire la scadenza pattuita per il pagamento, se la ricezione o la spedizione delle forniture messe a sua disposizione dalla venditrice subiscono ritardi o non possono essere effettuate per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà della venditrice stessa.

Art. 5 - IMPOSTE E ALTRI ONERI

- a. Le imposte, come pure ogni altro onere, compresa l'Imposta sul Valore Aggiunto, (IVA), saranno a carico del Committente e risulteranno documentate nelle relative fatture.

Art. 6 – PRODOTTI, STAMPI, FILIERE, REATTORI ed ATTREZZATURE

- a- La vendita di prodotti e materiali non comporta il trasferimento al committente dei diritti di proprietà della venditrice sulle soluzioni tecniche di fabbricazione studiate per la realizzazione dei prodotti e dei materiali stessi.
- b- Se per la fabbricazione dei prodotti o dei materiali commissionati dal committente risulta necessaria la realizzazione o l'utilizzo di stampi, filiere, reattori ed altre attrezzature, potrà essere richiesto al committente stesso un contributo al costo per la loro realizzazione, manutenzione e riparazione, senza che ciò faccia sorgere in capo al committente alcun diritto di proprietà o d'uso sul bene. Detto contributo sarà considerato costo aggiuntivo al prezzo praticato per la fornitura di prodotti.
- c- Nel caso in cui il committente fornisca le materie prime destinate a essere trasformate da parte della venditrice, le stesse saranno consegnate gratuitamente e franco di porto e in quantità sufficiente tenendo conto dei normali rischi di fabbricazione.
- d- La venditrice non risponde degli eventuali, vizi e o difetti efferenti le materie fornite dal cliente.

Art. 7 - DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

- a- Il Committente riconosce espressamente che il Know-How della venditrice, relativo alle tecnologie di fabbricazione dei prodotti forniti, costituisce oggetto di proprietà intellettuale ed industriale della stessa; pertanto il Committente si impegna a non rivendicare alcuna proprietà su tale Know-How.
- b- Il contratto di fornitura non comporta alcun obbligo di esclusiva a carico della venditrice, che conserva il pieno diritto alla commercializzazione dei prodotti.
- c- Il Committente garantisce la venditrice da qualsiasi conseguenza di azioni che una terza parte potrebbe intentare nei suoi confronti a causa dell'esecuzione di una ordinazione di prodotti, stampi o filiere coperti da diritti di proprietà industriale o intellettuale quali brevetti, marchi o modelli depositati o da un qualsiasi altro diritto di privativa industriale di terzi.
- d. Il Committente non potrà in alcun caso, senza un preventivo contratto scritto della venditrice, utilizzare marchi e denominazioni commerciali della venditrice stessa.

Art. 8 – LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

- a- Le specifiche tecniche riportate su schede tecniche, depliant commerciali e certificati di analisi o concordate secondo le esigenze del cliente in fase di offerta sono da intendersi come valori medi tipici. Tali dati, così come le caratteristiche e le proprietà di ogni singolo prodotto, non implicano alcuna garanzia o assicurazione legalmente vincolante. La venditrice raccomanda all'utilizzatore di valutare l'idoneità dei nostri prodotti per il proprio specifico impiego o scopo di utilizzo.
- b- Per le ordinazioni di serie, il Committente deve richiedere la fabbricazione di campioni che gli verranno presentati dalla venditrice. Dopo che il Committente avrà effettuato a sua cura i controlli e le prove ritenuti necessari, lo stesso comunicherà la propria accettazione alla venditrice, per lettera o con un altro mezzo di comunicazione generatore di documento, entro quindici giorni dalla data in cui sono stati ricevuti i campioni.

Art. 9 – LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto e i rapporti tra le parti sono regolati dalla legge italiana vigente.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Le parti tenteranno di regolare per vie amichevoli qualsiasi contestazione relativa all'interpretazione e all'esecuzione delle presenti Condizioni generali di vendita e dei contratti posti in essere. Se ciò non è possibile e in mancanza di un diverso accordo, il Foro di Treviso, nella cui circoscrizione la venditrice ha la propria sede legale, è il solo ed esclusivamente competente per qualsiasi contestazione sui contratti di fornitura, qualunque siano le condizioni di vendita e le modalità di pagamento stipulate; ciò anche nel caso di chiamata in garanzia o di pluralità di convenuti.

Firma
(per accettazione delle Condizioni Generali di Vendita)

Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si intendono, previa lettura e discussione, espressamente accettate le condizioni generali di vendita sopraesposte indicate agli artt.: **1. offerta e ordinazione, 2. prezzi, 3. termini di consegna, 6. prodotti stampi e attrezzature, 7. diritto di proprietà intellettuale, 8. limitazioni della responsabilità, 9. legge applicabile, foro competente.**

Firma